

Codice A1816B

D.D. 12 ottobre 2021, n. 2899

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: COMUNE DI BARGE - Interventi selvicolturali in Comune di Barge, località Capoloira - Istanza n. 60440/2021.



ATTO DD 2899/A1816B/2021

DEL 12/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: COMUNE DI BARGE - Interventi selvicolturali in Comune di Barge, località Capoloira – Istanza n. 60440/2021.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 60440/2021 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal COMUNE DI BARGE (Sindaco Sig.ra Comba Piera), in data 03/09/2021 – assunta al Protocollo n. 40785;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 01/10/2021, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Castagneto con struttura a governo misto, con presenza di Robinia, Betulla e latifoglie nobili	4,9370	4,9370
Totale	4,9370	4,9370

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il COMUNE DI BARGE, nella persona del Sindaco Sig.ra Comba Piera all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Villar Barge (località Capolaira), così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni progettuali, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Barge	-----	63	267	0,6523	0,6523
Barge	-----	63	265	0,0025	0,0025
Barge	-----	63	301	0,2335	0,2335
Barge	-----	63	6	0,7315	0,0696
Barge	-----	63	8	0,3160	0,0728
Barge	-----	63	9	0,3185	0,1649
Barge	-----	63	10	0,0076	0,0076
Barge	-----	63	13	0,0765	0,0270
Barge	-----	63	17	0,2999	0,2999
Barge	-----	63	18	0,1859	0,1832
Barge	-----	63	20	0,0961	0,0299
Barge	-----	63	23	0,2400	0,2250
Barge	-----	63	24	0,0100	0,0100
Barge	-----	63	25	0,1554	0,1523
Barge	-----	63	26	0,1434	0,1434
Barge	-----	63	28	0,2988	0,2988
Barge	-----	63	29	0,1809	0,1809
Barge	-----	63	30	0,9201	0,9201

Barge	-----	63	32	0,0940	0,0298
Barge	-----	63	264	0,0012	0,0012
Barge	-----	63	266	0,0068	0,0023
Barge	-----	63	280	0,0690	0,0535
Barge	-----	63	286	0,3699	0,2599
Barge	-----	63	294	0,0440	0,0440
Barge	-----	63	302	0,3440	0,3440
Barge	-----	63	335	0,0940	0,0107
Barge	-----	63	339	0,0600	0,0600
Barge	-----	63	386	0,4655	0,4006
Barge	-----	63	387	0,3054	0,0573
Totale					4,9370

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 4,9730 ha, interessata da un castagneto, strutturalmente inquadrabile come governo misto, con presenza di Castagno, Robinia, Rovere, Betulla, Sorbo e Ciliegio, oltre ad altre latifoglie sporadiche, ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;

- relativamente alla componente ad altofusto, si prescrive che, prima dell'inizio dei lavori, venga effettuato l'assegno al taglio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento forestale (martellata/contrassegnatura), escludendo da tale operazione le piante di altofusto di castagno e robinia, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 55;

- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere trasmessi al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e al Comando stazione dei Carabinieri-Forestale di Barge i piedilista relativi all'assegno al taglio di cui al punto precedente;

- durante l'operazione di assegno al taglio dovranno essere anche individuate le piante da rilasciare in bosco ad invecchiamento indefinito per favorire la biodiversità, fornendo il relativo piedilista nei tempi indicati al punto precedente;

- il taglio della componente a ceduo dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 22 del Regolamento forestale (rilascio di una copertura minima del 50%);

- il taglio della componente a fustaia dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 21 del regolamento forestale (prelievo massimo del 40% della provvigione e rilascio di una provvigione minima di 90 mc);

- complessivamente, come previsto in progetto, dovrà essere rilasciata una copertura non inferiore al 50%;
- il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta pari a ca. 865 mc; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- il taglio delle piante di altofusto dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura, tranne che per il Castagno e la Robinia che non devono essere assegnati al taglio (art. 55, comma 6 del Regolamento forestale);
- sull'area campione, il taglio della componente a ceduo e delle piante di altofusto di Castagno e Robinia dovrà avvenire sulla base della contrassegnatura effettuata; al di fuori dell'area campione il taglio dovrà essere effettuato seguendo i criteri adottati all'interno della stessa;
- non potranno essere tagliate; le piante contrassegnate per la biodiversità, le piante di altofusto non contrassegnate diverse da Castagno e Robinia, le piante di confine opportunamente contrassegnate;
- sulla superficie per cui non è previsto l'esbosco da parte della ditta escutrice degli abbattimenti, (3,65 ha), si prescrive che l'esbosco venga comunque effettuato gradualmente da parte dei proprietari / conduttori dei terreni (o altri soggetti incaricati) nell'arco dei 3 anni di validità della presente autorizzazione selvicolturale;
- il legname non oggetto di esbosco da parte della ditta esecutrice (vedi punto precedente), dovrà essere allestito in piccole cataste non superiori a 1,5-2 mt steri ciascuna;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per

l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento): 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione

2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe